

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaarcea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it

All' **Agenzia delle Dogane**
adm.direttore@pec.adm.gov.it

All' **Istituto Regionale della Vite e Vino**
ve@crea.gov.it

Alla **CONFCOOPERATIVE Fedagri**
fedagripesca@confcooperative.it

Alla **ANCA / LEGACOOP**
info@legacoop.coop

Alla **AGCI**
segreteria.presidentenazionale@agci.it

Alla **Unione Italiana Vini**
uiv.confederazione@uiv.it

Alla **FEDERVINI**
federvini@federvini.it

e, p.c.

Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Alle Regioni e PP.AA.
Loro sedi

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione

Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it

Alla **RTI Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Al **RTI Agriconsulting SPA**
agea-13@pec.leonardo.com

Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

INDICE

Quadro normativo	4
Campo di applicazione e definizioni.....	6
Adempimenti relativi al fascicolo aziendale	7
Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti	7
Beneficiari della Misura	9
Presentazione delle domande e procedura di selezione	9
Varianti e Modifiche Minori.....	11
Istruttoria e costituzione della graduatoria.....	13
Attività ammesse.....	13
Superficie minima per le Operazioni	15
Definizione ed importi del sostegno comunitario	16
Vigneti storici ed eroici iscritti nell’elenco regionale.....	18
Reimpianto per motivi fitosanitari.....	19
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	20
Recuperi e penalità	20
Controlli e misure attuative	24
Divieto doppio finanziamento.....	25
Comunicazioni	25
Condizionalità.....	26

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abrogai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.

- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)
- **Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162** relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- **Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000** concernente “misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche;
- **Piano Strategico Nazionale** approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;
- **Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899** relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
- **Decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- **Decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- **Decreto Ministeriale n. 75113 del 15 febbraio 2024** “Modifica al Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria”
- **Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42**, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023** Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2

dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.

- **Decreto lgs n. 19 del 2 febbraio 2021** Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- **Decreto Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021** Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- **Nota DG AGRI Ares (2023) 2035498 del 21 Marzo 2023** “*Wine sectoral interventions Irrigation of vineyards Article 58(1) of Regulation (EU) 2021/2115*”

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per l'intervento nel settore vitivinicolo della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti **a decorrere dalla campagna 2024/2025**, conformemente alla normativa unionale ed in ossequio alle disposizioni emanate con **D.M. n. 646643 del 16 dicembre 2022 e con D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024**.

Alla luce dei predetti decreti ministeriali, con la presente circolare sono definite le modalità e le procedure relative alla presentazione delle domande, ai controlli e all'erogazione dei premi.

Gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente circolare, nel rispetto della pertinente regolamentazione unionale.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- **Autorità competenti:** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le Province autonome ed il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 214/05;
- **Agea:** Agea coordinamento;
- **OP:** Organismo pagatore competente;
- **PSP:** piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato e integrato dal Reg. UE 2021/2117;
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in conformità a quanto previsto dal DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli



uffici della pubblica amministrazione;

- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività;
- **produttori:** le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;
- **reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superficie o di una superficie equivalente oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come da allegato II al D.M. n. **646643** del **16/12/2022** (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato);
- **Giorni:** si intendono giorni solari.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

L'agricoltore, prima di presentare domanda di aiuto, deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i.

In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti

In applicazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115, con il D.M. n. **646643** del **16/12/2022** sono state stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della



riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola **2023/2024**.

Si rappresenta inoltre che, in relazione al settore vitivinicolo e, con specifico riferimento all'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), sono in corso di adozione le Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) da applicarsi ai bandi RRV del 2024/2025. Detta Tabella è stata elaborata per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Le Regioni/PA adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento settoriale della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle riguardanti:

- la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**;
- l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- la superficie minima oggetto dell'intervento;
- le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all'articolo 5 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**;
- il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate con la presentazione della domanda di saldo, che non può superare per qualsiasi motivo, i **3 anni** dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, **la data della messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto**;
- la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126;
- le modifiche ai progetti approvati.

Nelle determinazioni di competenza, le Regioni/PA devono indicare che verranno utilizzate le Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) e si impegnano a conformarsi alla metodologia approvata dal gruppo della Rete Rurale Nazionale e in corso di adozione.

È facoltà delle Regioni/PA, con proprio provvedimento motivato, escludere talune tipologie di impianto (es. tendone).

Le determinazioni delle Regioni/PA devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse tempestivamente dalle Regioni/PA al Ministero e ad Agea secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**.

Le Regioni/PA, tuttavia, non possono modificare gli importi dei costi unitari riportati nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) né aggiungere azioni o attività non riportate nella stessa.

Le Regioni/PA, se del caso, individuano con proprio provvedimento, ulteriori criteri di priorità facoltativi, scegliendoli tra quelli riportati all'allegato V del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, oltre quello previsto all'articolo 9 dello stesso DM in merito ai vigneti eroici o storici, e ad applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri, riportati nella scheda di intervento del Piano strategico nazionale, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PSP e sono oggettivi e non discriminatori.

Ai fini della demarcazione con altri strumenti finanziari occorre fare riferimento all'elenco delle azioni di cui all'allegato II citato DM n. **646643** del **16/12/2022**, nonché al sistema dei controlli previsto nel PSP.



L'Agea, oltre a quanto indicato nelle disposizioni emanate col citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, provvede al monitoraggio ed alle relative comunicazioni concernenti la disponibilità dei fondi, nonché alla raccolta ed all'invio ai Servizi della Commissione Europea delle informazioni periodicamente richieste dalla normativa.

Gli Organismi Pagatori definiscono, sulla base della presente circolare, le modalità operative della presentazione delle domande di sostegno, delle varianti e delle domande di pagamento e provvedono all'esecuzione dei controlli ed all'erogazione degli aiuti.

Sono ammesse **solamente due modalità di pagamento** delle richieste di partecipazione all'intervento settoriale, **in anticipo e successivo saldo e a collaudo (saldo finale)**, senza alcun altro pagamento intermedio.

Beneficiari della Misura

Sono beneficiari del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del sostegno coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

È escluso dalla misura l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, **in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.**

In particolare, **il sostegno non è concesso** ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il **consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario.**

Presentazione delle domande e procedura di selezione

Le domande di sostegno sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione/PA di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto il sostegno, ferma restando la competenza alla costituzione ed all'aggiornamento del

fascicolo aziendale, come definito nel precedente specifico punto della presente circolare.

Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell'aiuto relativo all'intervento settoriale in questione per superfici ubicate in diverse Regioni/PA, **dovrà presentare, una domanda per ciascuna Regione/PA**, all'Organismo pagatore competente per tale Regione.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto all'Organismo pagatore è il **28 febbraio** di ogni anno, così come previsto dal D.M. n. **646643 del 16/12/2022**. Limitatamente **alla campagna 2024/2025**, ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024, **la scadenza è fissata al 14 giugno 2024**.

Tale termine rappresenta la data ultima di presentazione delle domande, **tuttavia, gli Organismi Pagatori** sono tenuti a garantire l'apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza suddetta, per un periodo non inferiore a **sessanta giorni**.

Inoltre, al fine di consentire l'effettuazione dei **controlli ex-ante** sul campione del 5% delle domande presentate che copra almeno il 5% del contributo richiesto complessivamente, i richiedenti **non potranno provvedere** all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, prima del **5 novembre**. È tuttavia possibile procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima della suddetta data, qualora gli Organismi pagatori abbiano eseguito e concluso il controllo in loco presso i richiedenti estratti a controllo a campione.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA nonch  i seguenti necessari criteri di ammissibilit :

- a) la descrizione dettagliata delle attivit  proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attivit  da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- c) un indicatore che consenta di distinguere/identificare le domande e/o attivit  afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto cos  come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, **vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o)** dell'articolo 1 del citato D.M. n. 646643 del 16/12/2022, nonch  le domande e/o attivit  afferenti **a reimpianti per ragioni fitosanitarie** in quanto a queste particolari categorie sono attribuite specifiche riserve finanziarie o quote del plafond regionale.

Il precedente criterio di ammissibilit , contrassegnato **dalla lettera b)**, costituisce il cronoprogramma delle attivit  e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilit  della stessa, ed   commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma   vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il richiedente  , pertanto, tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale.

Eventuali variazioni di quanto indicato, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta e potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna Regione/PA per l'esercizio finanziario coinvolto e comunque, non oltre il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di sostegno.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande sono comunicate dai produttori, su richiesta degli Organismi Pagatori competenti, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Gli Organismi Pagatori comunicano all'Agea i dati delle domande ricevute, attraverso appositi servizi di interscambio. Tali informazioni rimangono nel SIAN e sono a disposizione degli Organismi Pagatori e delle Regioni/PA.

Varianti e Modifiche Minori

È prevista la possibilità di presentare domanda di **Variante** al progetto iniziale ammesso nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a **tre condizioni inderogabili**:

- a) la Variante richiesta non può in nessun caso cambiare la **Strategia del Progetto approvato**;
- b) la Variante richiesta non può in nessun caso alterare **l'efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati;
- c) la Variante richiesta non può in nessun caso alterare **la programmazione finanziaria**.

Per **Variante** si intende:

- 1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
- 2. la variazione della modalità di erogazione dell'aiuto;
- 3. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
- 4. la variazione delle attività.

In ogni caso, la domanda di Variante deve essere presentata e motivata **prima della sua realizzazione** con le modalità e tempistiche, a seconda del tipo di variante, previste dagli Organismi Pagatori in accordo con le Regioni/PA.

Inoltre, copia della domanda di Variante dovrà essere inviata all'Ente Istruttore che, valutata la ricevibilità, provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al Beneficiario richiedente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda di Variante.

Varianti che comportino una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della



domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non possono essere in nessun modo ammissibili.

La variante può determinare la modifica del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, determinando una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che rimanga tra le domande finanziabili. In caso contrario il contributo viene revocato.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di **Variazione del cronoprogramma**, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte di ciascuna Regione/PA per l'esercizio finanziario coinvolto.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette **Modifiche Minori**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le **Modifiche Minori** tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento.

Modifiche minori che comportino una variazione finanziaria dell'operazione in diminuzione dei costi unitari standard determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Tali **Modifiche Minori** possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

Modifiche Minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non saranno ammesse e il contributo viene revocato.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande iniziali o delle domande di Variante sono comunicate dai produttori, su richiesta degli Organismi Pagatori competenti, in accordo con le Regioni/PA, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Attività che in fase di controllo finale **dovessero risultare difformi da quanto previsto in**



domanda di saldo non sono ammessi.

Istruttoria e costituzione della graduatoria

Le Regioni/PA esaminano tutte le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo “**Presentazione delle domande e procedura di selezione**”, ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni/PA effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni/PA che applicano i criteri di priorità secondo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente paragrafo, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente comma, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione/PA, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del proprio rappresentante legale.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al **30 luglio** di ogni anno.

Limitatamente alla campagna 2024/2025 ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024 tale termine è fissato al **13 dicembre 2024**.

Le Regioni/PA devono comunicare ai produttori l’esito della finanziabilità entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità.

Attività ammesse

Per **Operazione** si intende l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione all’ intervento settoriale in questione.

Tale Operazione contiene una o più **Attività ammesse** dalla regolamentazione comunitaria come indicate all’articolo 5 del DM. Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

- a) la riconversione varietale che consiste:
 - 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - 2) nel sovrinnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento ovvero in accordo con l'art. 58 comma 1 lettera a) alinea iv) del Reg. 2021/2115 “[...] *introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale* [...]”. **È esclusa l'ordinaria manutenzione.**

Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di **Azioni**.

Limitatamente alla campagna 2024/2025, **il sovrainnesto e le azioni di miglioramento delle tecniche** non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale. Tenuto conto che il PSP non ha disciplinato i requisiti previsti all'art.11, commi da 4 a 8 del Regolamento delegato 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli impianti irrigui su vigneti, tali impianti quale miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili.

Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- I. mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso, fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari della Misura;
- II. con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione;
- IV. mediante autorizzazione da conversione di un diritto di reimpianto, ai sensi dell'art. l'articolo 68 del regolamento 1308/2013, come modificato dal punto 14 del reg 2021/2117 che cita espressamente “2 bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto **che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025***”, fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari dell'intervento settoriale.

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria,

nazionale e regionale vigente.

Non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle attività sopra descritte sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni/PA in conformità all'accordo tra il Ministro e le Regioni/PA del 25 luglio 2002. Oltre alle suddette varietà è data facoltà alle Regioni/PA di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021.

Le **azioni ammesse**, ai sensi dell'allegato II parte II del Reg. (UE) 2022/126 **non comprendono** mai:

- la normale gestione del vigneto;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- le strade carrozzabili ed elevatori;
- l'acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- l'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Superficie minima per le Operazioni

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di **0,5 ettari**. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di **0,3 ettari**.

Le Regioni/PA possono derogare ai predetti limiti con la determinazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**.

Definizione ed importi del sostegno comunitario

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento settoriale;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla **lettera a)**, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di **3.000 €/Ha**. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto o in caso di **estirpazione obbligatoria** di vigneti per motivi fitosanitari.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni/PA classificate come meno sviluppate sulla base delle citate Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del Regolamento 2022/126.

Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di ristrutturazione e di riconversione quelli riferiti all'**estirpazione del vigneto ammesso**, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

La superficie estirpata va misurata con le regole dell'art. 42 del Reg. 2022/126 previste per il campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo, da misurarsi senza applicare la tolleranza tecnica.

La tolleranza tecnica di misurazione va applicata nelle misurazioni dei vigneti in fase di controllo in loco dopo la conclusione dell'operazione e precedente il pagamento finale e va considerata sia in senso negativo che positivo, determinando l'intervallo di superficie misurata entro il quale può essere considerata corretta ai fini del pagamento la superficie dichiarata.

Inoltre, sono ammissibili al contributo **i costi dell'impianto del vigneto ammesso**, di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad es. si aggiungono impianti **da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate**) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Nota metodologica e nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) stesse.

Non sono ammessi impianti di vigneto con l'utilizzo di strutture di sostegno usate.

Le Regioni/PA possono richiedere al beneficiario l'allegazione di fatture e/o documentazione fiscale/contabile sia al fine di verificare che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo che per accertare l'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario.



Le Regioni/PA sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 59, comma 1, del regolamento 2021/2115.

Ai fini del riscontro della **pendenza maggiore o minore del 15%** del vigneto interessato da ristrutturazione o riconversione, indicata nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), gli Organismi pagatori faranno riferimento alle funzionalità e alle informazioni rese disponibili dai sistemi informativi in uso.

È previsto un contributo alla **viticultura eroica** sulla base dei costi unitari riportati nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

Si definisce "**viticultura eroica**" gli impianti ubicati su superficie con almeno una delle caratteristiche di seguito riportate:

- I. pendenza del terreno superiore a 30%;
- II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- IV. viticultura delle piccole isole.

Inoltre, con riferimento ai vigneti storici, ai fini della quantificazione del contributo si deve fare riferimento alle tipologie di intervento e vigneto riportate nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e della presentazione della domanda di pagamento finale di saldo.

Il **termine stabilito per la realizzazione degli interventi** non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, stabilita al 30 luglio di ogni anno (per la campagna 2024/2025 è stata fissata al 13 dicembre 2024). Pertanto, a titolo esemplificativo:

- per la campagna 2024/2025 il termine **ultimo per completare le operazioni ammesse a contributo** è il 20 giugno 2027.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022** e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale, previa demarcazione con analoghe attività finanziate con fondi FEASR.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 42, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126, secondo la tempistica definita dalla Regione/PA interessata d'intesa con il proprio Organismo pagatore con proprie disposizioni e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa.

I beneficiari **possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso**. Il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del



collaudo. **L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione** pari al 110% del valore dell'anticipo. Con riguardo alla richiesta di pagamento dell'anticipo la stessa può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, attenendosi alle istruzioni operative previste dall'Organismo pagatore in applicazione della presente circolare.

Per consentire agli Organismi pagatori di erogare il contributo entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario indicato nel cronoprogramma della domanda di aiuto eventualmente modificato, è necessario che i beneficiari presentino la domanda di pagamento a saldo finale **entro e non oltre il 20 giugno** del medesimo anno in cui dovrebbero essere pagati.

Le Regioni/PA e gli Organismi pagatori, ciascuno per quanto di competenza, comunicano ad AGEA Coordinamento:

1. entro il **10 luglio di ogni anno**, i dati relativi alle domande di pagamento del saldo finale;
2. **entro il 20 settembre di ogni anno**, i dati definitivi delle risorse che saranno pagate entro il 15 ottobre successivo, al fine di garantire un'ultima eventuale riallocazione delle risorse non spese tra Regioni/PA.

Vigneti storici ed eroici iscritti nell'elenco regionale

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, è riservata, oltre al contributo indicato in precedenza, una quota pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione/PA per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Qualora tali fondi non siano impegnati, vengono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I vigneti eroici e storici sono individuati dalle Regioni/PA con propri provvedimenti adottati in attuazione del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 entro.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Le tipologie di intervento previste sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e rispondono prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a c) comprese, del decreto interministeriale 6899/2020.

Sono quindi ammessi:

- a) per i vigneti eroici: le diverse azioni previste dalla presente circolare, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, fatto salvo che si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) per i vigneti storici: la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni o tradizionali della zona oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona; la modifica della forma di allevamento è possibile a condizione che rientri tra quelle



tradizionalmente previste nella zona e approvate dalla Regione/PA, mentre il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è possibile solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 art. 3 comma 2, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, **devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.**

Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del regolamento 2021/2115 e dell'articolo 41 del regolamento delegato n. 2022/126 sono di seguito definite, le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono **solo** a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Tale provvedimento è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**;
- c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso le Regioni/PA e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III al citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022** potrà essere modificato esclusivamente dal Ministero, sentite le Regioni/PA.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione/PA per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. **Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.**



Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni/PA del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'Organismo pagatore, secondo i termini e le modalità indicati in precedenza per le normali domande di aiuto alla misura. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'Organismo pagatore verifica:

- a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
- b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito dalla presente circolare.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Si richiama al riguardo la disciplina prevista dall'art 6, comma 1, lettere a), d) e) e paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116, nonché la normativa nazionale attuativa.

Recuperi e penalità

Il Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel PSP per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Il già menzionato decreto legislativo è stato successivamente modificato e corretto in forza del D. Lgs n. 188 del 23 novembre 2023, il quale ha inserito i Capi VII-bis e VII-ter.

Al riguardo si evidenzia che, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Il Capo VII-bis del decreto legislativo n. 42/2023 prevede **le sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo**. Nello specifico, l'art. 24-sexies reca “Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti”.

Giova rilevare che i beneficiari del suindicato aiuto, che non realizzino sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.

Onde chiarire quanto affermato al precedente punto b), si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

- caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 13.500;
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:
 - I. realizzato 7.900 mq. pari a € 10.665 (se € 13.500 per Ha.)
 - II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% * 2)
 - III. importo dovuto € 10.665 – 42% = € 6.185
- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato per l'intervento settoriale dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:

Importo di sostegno previsto = € 13.500

Anticipo ricevuto per l'intervento settoriale dell'80% = € 10.800

Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione = € 10.800 - € 6.185 = € 4.615. Per esemplificare meglio quanto appena detto, si prega di consultare la seguente tabella:

	Contributo ad Ha.	Superficie richiesta	Importo sostegno	Anticipo 80%	Sup. riscontrata a Collaudo	% compiuto	% non compiuto	Superficie Pagabile	Sostegno effettivamente spettante	saldo da corrispondere	Incameramento cauzione
caso a)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	24.000,00	93,02	6,98	24.000,00	32.400,00	4.536,00	NO
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	20.000,00	77,52	22,48	11.007,75	14.860,46	-13.003,54	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	16.000,00	62,02	37,98	3.844,96	5.190,70	-20.993,80	SI
caso b)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	15.000,00	58,14	41,86	2.441,86	3.296,51	-22.747,67	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	14.000,00	54,26	45,74	1.193,80	1.611,63	-24.307,75	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.500,00	52,33	47,67	627,91	847,68	-25.015,12	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.000,00	50,39	49,61	100,78	136,05	-25.674,03	SI
caso c)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	12.000,00	46,51	53,49	-	-	27.864,00	SI + 10%

Ipotizzando un contributo ad ettaro di € 13.500, si esplicitano per i tre casi precedentemente trattati alcuni esempi di risultato a valle del collaudo. Ed ipotizzando il pagamento dell'anticipo, si evidenzia il calcolo del recupero da effettuare o dell'incameramento (parziale o totale) della cauzione.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies del D. Lgs n. 42/2023 **che hanno**

ricevuto l'anticipo sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, salvo nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa comunitaria e nazionale. Si procede, inoltre, all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:

- a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
- b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
- c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
- d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies del D. Lgs n. 42/2023 **che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno** dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:

- a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
- b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intervento oggetto della domanda sia stato realizzato. Tuttavia, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella **misura massima dell'80%**, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comungeraggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, **viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%**.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo **entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa**, viene applicata una **penalità pari all'1%** del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento **presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza** del termine previsto, **non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate**.

Nel caso in cui non sia stato erogato alcun pagamento anticipato, i beneficiari che:

- I. presentano domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** dalla scadenza;
- II. non hanno presentato **affatto** la domanda di pagamento a saldo;

- III. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca,

vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per anni 1.

Qualora i termini di cui al presente articolo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui al paragrafo precedente.

Di seguito si riportano le diverse situazioni sanzionabili suindicate nel sottostante schema:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Sostegno erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	<i>Se erogato Anticipo:</i> Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	
Scostamento >= al 50%	Il sostegno non viene erogato	NO
	<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni salvo cause di F.M.
Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10%*	NO
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni salvo cause di F.M.
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure		



Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)	Il sostegno concesso non viene erogato	1 anno salvo cause di F.M.
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi lascadenza per la presentazione delladomanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

Controlli e misure attuative

Le modalità che gli Organismi Pagatori devono attuare per i controlli della misura in questione sono regolate dal D.M. MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023.

Sui controlli in loco, in applicazione dell'articolo 9, comma 3 del D.M. MASAF 410748 del 4 agosto 2023, quelli da effettuarsi ex-ante possono non essere al 100% ma limitarsi al 5% avendo cura di estrarre, dalla totalità delle domande di sostegno ricevute, un campione rappresentativo in applicazione del D.M. MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023.

Qualora, nell'effettuazione delle verifiche in loco sul campione di cui al precedente comma venisse riscontrata una percentuale di irregolarità superiore al 5%, gli Organismi Pagatori devono aumentare il numero dei controlli in loco in maniera appropriata per l'annualità in osservazione, facendo riferimento allo stesso ambito geografico nel quale si sono verificate le irregolarità.

In merito alle misure di superficie, esse devono essere eseguite nel rispetto dell'art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

In relazione ai criteri di ammissibilità le domande devono prevedere:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Le Regioni/PA in fase di istruttoria devono verificare che le stesse domande siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché a quanto previsto dalle Regioni/PA nei loro provvedimenti di attuazione in relazione alle aree di intervento, alle modalità tecniche e alla superficie minima richiesta all'aiuto.

Inoltre, i controlli si riferiscono:

- alla verifica che i vigneti siano dichiarati e validati nello schedario vitivinicolo;
- alla verifica sulle caratteristiche tecniche ed agronomiche dei vigneti che devono essere ristrutturati e sulle autorizzazioni di reimpianto che potrebbero essere utilizzate. L'impianto risultante non potrà in alcun modo superare la somma delle predette superfici (vigneti vecchi da ristrutturare + autorizzazioni al reimpianto valide possedute dal richiedente);



- dopo l'avvenuta realizzazione ed a seguito della richiesta di collaudo delle opere, gli Organismi pagatori devono riscontrare la corretta superficie e la rispondenza qualitativa delle stesse (giusta varietà, strutture, densità dell'impianto, forma di allevamento, ecc.) a quanto dichiarato in domanda ed ammesso a finanziamento e la validità delle autorizzazioni esercitate collegate alla domanda di sostegno.

Concluse le opere entro il termine fissato in ciascuna Regione/PA, la domanda di saldo è presentata dal beneficiario all'Organismo pagatore competente che provvede, entro l'esercizio finanziario di pertinenza della domanda stessa, al collaudo in campo e al pagamento del saldo, in caso di domande che hanno beneficiato dell'anticipo dell'aiuto, oltretutto al successivo svincolo della garanzia.

Per quanto riguarda il controllo sui reimpianti per motivi fitosanitari, ed ai fini di una corretta applicazione della misura, l'Organismo pagatore verifica:

- a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
- b) l'effettuazione del reimpianto con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni e PP.AA. del 25 luglio 2002. Inoltre, deve essere verificato che esso sia avvenuto entro i 3 anni dalla data del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.;

Divieto doppio finanziamento

Al fine di conformarsi al dispositivo dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 2021/2116, che dispone il divieto di un doppio finanziamento, gli Organismi Pagatori adottano le modalità operative utili alla verifica del divieto in questione.

In particolare, in presenza di aziende per le quali risultino richieste di sostegno sia in relazione al fondo FEAGA, con riferimento alle misure della presente circolare, che in relazione al fondo FEASR, con riferimento a misure relative al settore vitivinicolo dedicate a impianti utilizzando autorizzazioni per nuovi impianti, le domande in questione e la documentazione giustificativa a supporto va verificata al 100% per evitare che venga eluso il divieto di doppio finanziamento. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, è possibile prevedere al momento della predisposizione del bando che i beneficiari si obblighino ad indicare nelle fatture di acquisto del materiale di sostegno e propagazione elementi utili per distinguere la tipologia di intervento finanziata.

Comunicazioni

Gli Organismi pagatori comunicano ad Agea:

- a) limitatamente alla campagna 2024/2025 e diversamente da quanto stabilito dalla circolare AGEA n. 5577 del 25 gennaio 2023, entro il **28 dicembre 2024**, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;
- b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.

Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle Regioni/PA.

Inoltre, entro il 15 giugno 2025, in esecuzione dell'art. 15, comma 3, lettera c) del Reg. di esecuzione UE n. 2022/1475, sono comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, i dati dell'esercizio finanziario 2024 di cui all'allegato V, punto 10, del medesimo regolamento (spesa totale ammessa al finanziamento, aiuto finanziario UE ammesso, numero dei beneficiari ammessi e relative operazioni ammesse, inviando l'elenco dei beneficiari).

Condizionalità

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)
*Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005*